

**Legge regionale 26 maggio 1980, n. 66 (BUR n. 34/1980)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 18 MAGGIO 1979, N. 37
E 18 MAGGIO 1979, N. 38**

Art. 1

La ripartizione di contributi per l'anno 1980, previsti dalla legge regionale n. 37 è effettuata dalla Giunta regionale.

L'acquisto delle opere di cui al punto b) dell'art. 1 della legge regionale n. 38 viene effettuato, per l'anno 1980 con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.